CODICE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

"Ho avuto un periodo, Giacomo, che mi tiravano addosso i banchi e le sedie e i libri. Alle superiori. Dicevano mostro, idiota, handicappato, scimmia. Mi volevano male. Se solo avessero saputo… - Cosa? - Che grazie a loro cominciai a piacermi. Cominciai a ringraziare Dio di non avermi fatto così, come quelli che mi offendevano. A loro è andata peggio: sono nati senza cuore."

("Mio fratello rincorre i dinosauri", Giacomo Mazzariol)

Sommario

1. Premessa 3
2. Definizioni e caratteristiche 3
2.1. Bullismo 3
2.2. Cyberbullismo 4
3. Normativa 5
4. Ruoli dei diversi attori 5
4.1. Istituto Scolastico 5
4.1.1. Direttore/Coordinatore Didattico 5
4.1.2. Referente bullismo/cyberbullismo 6
4.1.3. Tavolo Permanente di Monitoraggio 7
4.2. Soggetti esercenti la responsabilità genitoriale 7
4.3. Studenti 8
5. Sanzioni 8

1. Premessa

L'l'Istituto Scolastico Sacro Cuore (in seguito "Sacro Cuore") si è sempre posto tra gli obiettivi primari quello di creare un luogo di apertura e serenità della popolazione scolastica, composta da studenti, personale docente e non docente.

La Scuola è luogo di crescita individuale e collettiva sia in termini umani, sia in termini di competenze. La costruzione di un contesto caratterizzato da relazioni positive e da un clima di benessere può consentire lo sviluppo di ciascuno.

Per questi motivi il Sacro Cuore è sensibile ai temi del bullismo e del cyberbullismo e contrario ad ogni forma di violenza fisica e psicologica. Fornisce a tutti i suoi attori strumenti preventivi e di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo consapevole del ruolo centrale che riveste la Scuola.

Il Sacro Cuore è altresì consapevole del ruolo quantomai decisivo rivestito dalle Famiglie e dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, con cui intende cooperare in un'ottica di corresponsabilità e di dialogo nell'opera educativa e di crescita dei giovani e giovanissimi.

Ci si propone, pertanto, di lavorare insieme, ciascuno nel proprio ruolo, in un'ottica formativa ed educativa, che sappia guardare alla persona senza trascurarne i fattori umani.

Si ritiene, da ultimo, che la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo non possa prescindere da un coinvolgimento degli stessi Studenti, che hanno il compito di contribuire – attraverso scelte quotidiane – al consolidarsi di relazioni positive tra pari e con il personale scolastico.

2. Definizioni e caratteristiche

2.1. Bullismo

Con il termine bullismo si fa riferimento a:

> "*aggressione o la molestia reiterate da parte di una singola persona o di un gruppo di persone idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni poste in essere da minorenni in danno di minorenni*"
> (Legge 17 maggio 2024, n. 70).

Il riferimento è dunque alla **violenza fisica, psicologica o all'intimidazione** del gruppo o di un singolo, specie se **reiterata**, posta in essere con l'**intenzione di nuocere** e provocando **sofferenza, disagio o isolamento nella vittima**.

Consapevoli della complessità del fenomeno, della gravità delle possibili conseguenze e dell'importanza della prevenzione e contrasto allo stesso, occorre tuttavia comprendere che **non ogni scherzo, non ogni discussione è bullismo**, occorre imparare ad affrontare la tematica con la **giusta delicatezza, senza assegnare precipitosamente etichette errate e/o esagerate ai comportamenti** con il rischio di arrecare danno sia all'autore, sia alla vittima del fatto specifico.

Non è bullismo:

- una discussione o una semplice situazione di conflitto tra coetanei;
- lo scherzo o il comportamento magari fastidioso se occasionale o giocoso.

Spesso non si è in presenza di fatti di bullismo o cyberbullismo laddove esista una **simmetria nelle posizioni tra le parti**, laddove chi agisce e chi subisce quello scherzo o quella derisione si alterna.

Al contempo non si può parlare di bullismo dinnanzi ad un singolo episodio isolato, laddove si verifichi esistere una relazione di regola positiva tra le parti. La condotta nel bullismo è **reiterata e si protrae nel tempo**.

La reazione della vittima, sebbene non sia - essa sola - elemento determinante per qualificare come bullismo un comportamento, deve essere comunque considerata nell'ottica di valutare se - anche quel comportamento posto in essere senza l'intenzione di nuocere - non sia meglio non replicarlo.

Sono invece severamente vietate quelle forme di sopruso, violenza e intimidazione che nulla hanno a che vedere con semplici discussioni o situazioni di conflitto che possono accadere tra coetanei.

Più nel dettaglio, senza pretesa di esaustività, sono da considerarsi tipologie persecutorie le seguenti condotte:

- violenza fisica
- isolamento della vittima
- intimidazione del singolo o del gruppo
- violenza psicologica
- sottrazione o distruzione di effetti personali.

2.2. Cyberbullismo

Con il termine Cyberbullismo si fa riferimento a:

> "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore realizzata per via telematica il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
> (legge 17 maggio 2024, n. 70).

Si tratta di manifestazioni in rete realizzate mediante **strumenti** quali social network (WhatsApp, Youtube, Instagram, Tik-Tok, Snapchat, Facebook, Telegram, WeChat ...) app, chat Rooms, e-mail, siti web, telefonate e aventi ad **oggetto** la condivisione/ diffusione di:

- messaggi di testo
- messaggi vocali

- riproduzioni fotografiche e audiovisive anche se "alterate" con appositi programmi e strumenti informatici

con contenuto **denigratorio**, **offensivo**, **svilente** e/o **minaccioso** nei confronti di altri soggetti.

Vanno ricomprese, nel cyberbullismo forme di violenza quali:

- insulti online posti in essere con l'utilizzo di linguaggio violento, aggressivo, offensivo
- l'invio ripetuto di messaggi con minacce
- pubblicazione all'interno di comunità virtuali, di commenti denigratori e violenti
- divulgazione tramite strumenti informatici di video o altri contenuti confidenziali destinati a rimanere privati.

3. Normativa

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Carta Costituzionale: artt. 3, 33, 34;
- legge 29 maggio 2017, n. 71, "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*";
- legge 17 maggio 2024, n. 70. "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*".

4. Ruoli dei diversi attori

È dovere delle Famiglie e del personale dell'Istituto Scolastico fornire agli Studenti strumenti educativi che promuovano l'istaurarsi di relazioni positive tra i pari e sostegno all'utilizzo consapevole e protetto dei nuovi mezzi di comunicazione.

4.1. Istituto Scolastico

- Si impegna a promuovere, nella quotidianità e attraverso progetti mirati, azioni di carattere **preventivo**, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi dotati di specifiche competenze.
- Si impegna ad attuare azioni di **contrasto**, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi dotati di specifiche competenze.
- Richiede il necessario sostegno alle realtà familiari degli Studenti in un progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo che **non può in alcun modo prescindere dal ruolo educativo dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale**, da un **dialogo serio e costruttivo tra docenti, personale scolastico e genitori**.

4.1.1. Direttore/Coordinatore Didattico

Il Direttore/Coordinatore Didattico scolastico:

- coopera con tutta la comunità scolastica in ottica di prevenzione e contrasto ai fenomeni;
- individua un **Referente** per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;

- istituisce un **Tavolo Permanente** di Monitoraggio nell'ottica di garantire il coordinamento tra il personale scolastico in termini di progetti e interventi;
- convoca il Tavolo Permanente di Monitoraggio Ordinario;
- convoca, previo confronto con il Referente del bullismo e cyberbullismo e con il Ricevente (primo soggetto che riceve la segnalazione), il Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario la cui riunione si rende necessaria nelle ipotesi che verranno illustrate di seguito).
- approva, a seguito di condivisione con il Collegio Docenti, **attività di orientamento** rivolte agli studenti, in ottica preventiva;
- approva, a seguito di condivisione con il Collegio Docenti, **sessioni di formazione** rivolte ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui temi del bullismo e del cyberbullismo in un'ottica di cooperazione tra Istituto scolastico e genitori;
- Istituisce uno **sportello di ascolto** per l'ascolto dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado che ritengano.

Ai sensi della Legge 70/2024 inoltre il Direttore/Coordinatore Didattico scolastico ha anche i seguenti compiti:

- **informa tempestivamente i Genitori** dei minori coinvolti in episodi di bullismo o cyberbullismo o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi;
- promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi degli Studenti, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe, in **percorsi di mediazione scolastica** anche coinvolgendo un soggetto terzo dotato di adeguate competenze;
- riferisce alle **autorità competenti** nei casi più gravi o se si tratta di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo.

4.1.2. Referente bullismo/cyberbullismo

Il Referente bullismo/cyberbullismo:

- promuove la **conoscenza** dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto condivisi con il Dirigente, i Consigli di Classe e i Collegi Docenti, Consigli d'Istituto che coinvolgano genitori, Studenti e tutto il personale scolastico;
- si **confronta** con i singoli docenti, con il Dirigente, con gli altri Organi scolastici per favorire azioni di prevenzione e contrasto;
- si **rende disponibile** per il confronto con gli Studenti che ne facciano richiesta.
- coordina i progetti di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo che l'Istituto decide di sviluppare;
- valuta, unitamente al Direttore/Coordinatore Didattico e al soggetto che ha ricevuto la segnalazione (c.d. Ricevente) la necessità di convocare il Tavolo Permanente Straordinario e/o di sottoporre il caso al Consiglio di Classe nei casi che di seguito verranno illustrati.

4.1.3. Tavolo Permanente di Monitoraggio

Viene istituito un Tavolo Permanente di Monitoraggio e una segreteria del Tavolo Permanente.

Lo stesso si riunisce nell'ambito di riunioni ordinarie o straordinarie (ad evento).

Nel corso delle **riunioni ordinarie** lo stesso si riunisce con lo scopo di favorire l'attuazione dei progetti in tema bullismo e cyberbullismo, di monitorarne l'esecuzione, di valutare l'efficacia degli interventi preventivi posti in essere nei confronti del gruppo classe e dell'Istituto scolastico.

I componenti del Tavolo Ordinario sono i seguenti:

- Direttore/Coordinatore Didattico (in sua assenza il Vice-Direttore/ Vice-coordinatore Didattico);
- Referente in tema di bullismo/cyberbullismo;
- Rappresentanti interclasse e/o docenti individuati in rappresentanza dell'ordine e grado scolastico.

È possibile il coinvolgimento di:

- Rappresentanti degli Studenti (Scuola secondaria di secondo grado);
- Rappresentanti delle Famiglie .

Lo stesso può essere convocato anche **straordinariamente** per la gestione di singoli casi connotati da particolare gravità e che richiedono una presa in carico immediata senza necessità di ulteriori approfondimenti:

In questo caso al Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario partecipano i seguenti soggetti:

- Direttore/Coordinatore Didattico della scuola (in sua assenza il Vice-Direttore/ Vice-coordinatore Didattico);
- Ricevente la segnalazione;
- Referente in tema di bullismo/cyberbullismo.

È possibile il coinvolgimento di:

- Consulenti/esperti esterni (avvocati, psicologi, psicoterapeuti).

4.2. Soggetti esercenti la responsabilità genitoriale

In un'ottica di cooperazione nell'interesse di ciascuno studente e con l'unico obiettivo comune di voler fornire supposto agli Studenti, l'istituto scolastico, consapevole del ruolo imprescindibile dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale richiedono a tutte le Famiglie di:

- partecipare attivamente ad eventuali progetti di formazione/informazione, che la Scuola ritiene utili e/o necessari nell'ottica di prevenzione al bullismo e cyberbullismo;
- prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli e confrontarsi, ove sia necessario, con docenti e personale scolastico in un'ottica di aiuto reciproco;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi.

4.3. Studenti

Gli Studenti:

- collaborano con la Scuola e le Famiglie a creare un clima e delle relazioni positive con il gruppo classe e con tutto l'Istituto Scolastico nell'ambito delle personali scelte quotidiane;
- sono coinvolti nelle iniziative scolastiche al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- rispettano le regole scolastiche e sollecitano i compagni al rispetto delle stesse;
- si confrontano con docenti e il referente bullismo/cyberbullismo dove ne ravvisino l'importanza e la necessità nel proprio interesse e nell'interesse di altri.

5. Sanzioni

L'Istituto sanziona i comportamenti di bullismo e cyberbullismo da chiunque tenuti e si riserva di adottare opportune sanzioni disciplinari. Le sanzioni tengono conto, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano oltre che della situazione personale dello studente e si pongono in un'ottica ri-educativa e di mediazione tra vittima e autore del fatto.

Gallarate, 10 marzo 2025